


3114



## lega del filo d'oro

D 211  
L

Osimo, 27 agosto 2019

Prot. n. 418131

Gentile Dottoressa  
Alessandra Andressiani  
Responsabile Divisione Didattica  
Università Politecnica delle Marche  
Via Oberdan, 8  
60121 Ancona

Oggetto: Accordo Quadro tra l'Università Politecnica delle Marche e la Lega del Filo d'Oro Onlus per attività di collaborazione scientifica e di consulenza didattica.

Associazione Nazionale riconosciuta con D.P.R. n. 516 del 19.05.1967

Si restituisce in allegato copia dell'accordo, debitamente firmato.

Cordiali saluti

?

Il Presidente  
Rossano Bartoli

Univ. Politecnica delle Marche  
2019 - III/14

**N. 0055058**

Data 02/09/2019

Dal 1964 una lunga storia di solidarietà per i sordociechi

### Legadelfilodoro Onlus

www.legadelfilodoro.it  
info@legadelfilodoro.it  
c/c postale 358606

### Sede centrale

via Linguetta, 3 - 60027 Osimo (AN)  
tel. 071 72 45 1 - fax 071 71 71 02  
part. iva 01185590427 - cod. fisc. 80003150424

Sistemi di Gestione Qualità (UNI EN ISO 9001:2008)  
e Sicurezza (BS OHSAS 18001:2007) certificati da Certiquality

LESMO  
MODENA  
MOLFETTA  
NAPOLI  
OSIMO  
PADOVA  
ROMA  
TERMINI IMERSE

**ACCORDO QUADRO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE****SCIENTIFICA, E DI CONSULENZA DIDATTICA****TRA**


L'Università Politecnica delle Marche (di seguito denominata UNIVPM) CF 00382520427, con sede legale in Ancona, Piazza Roma n. 22, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Sauro Longhi nato a Loreto (AN) il 11/09/1955, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n. 139 del Senato Accademico del 24/07/2019

IL RETTORE  
Prof. Sauro Longhi

**E**

La Lega del Filo d'Oro O.n.l.u.s. rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Rossano Bartoli, nato a Osimo il 14/07/1950, domiciliato per la carica ad Osimo (AN) Via Linguetta 3, Codice Fiscale n. 80003150424 (di seguito detta Associazione) autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/03/2019 Verb. n. 921;

Il Presidente  
Dott. Rossano Bartoli

**PREMESSO**

- che a partire dall'anno scolastico 1979/80 si è stabilita una collaborazione tra l'Associazione e l'UNIVPM sia per l'attivazione di Corsi Biennali di Specializzazione (DPR n. 970/75) per il personale docente sia per lo svolgimento di seminari e di altri incontri periodici;
- che in data 13/12/1989 è stata stipulata una convenzione quadro per le attività di collaborazione scientifica, di consulenza clinica e didattica, successivamente rinnovata con ultima scadenza 31/12/2007;

- che in data 05/02/2010 è stata stipulata una nuova convenzione quadro per le attività di collaborazione scientifica, di consulenza clinica e didattica, successivamente rinnovata con ultima scadenza 05/02/2019;

- che l'Associazione, per le proprie attività di ricerca, collaborazione scientifica e consulenza specialistica, intende continuare ad avvalersi della collaborazione dell'Università;

- che UNIVPM ai sensi del Titolo I dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;

- che UNIVPM la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti fra l'altro le discipline di Scienze economiche e Sociali, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore, anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali UNIVPM intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – Finalità**

Scopo della convenzione è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e didattica

*IL RETTORE*  
Prof. Sauro Longhi



*Il Presidente  
Dott. Rossano Partoletti*



dell'UNIVPM e le attività dell'Associazione possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento al settore dei pluriminorati psicosensoriali sordo ciechi e consulenza tecnica su ogni questione di interesse dell'Associazione.

### **Art. 2 – Forme di collaborazione**

La collaborazione, che verrà regolata attraverso specifici accordi nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti riguardanti la ricerca e la didattica, con specifico riferimento a quelle che si applicano alle Università statali e agli Enti di Ricerca nonché a quelle contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'UNIVPM, potrà riguardare:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di consulenza didattica;
- attività di ricerca, consulenza e/o formazione;
- consulenza tecnica su ogni questione di interesse dell'Associazione.

### **Articolo 3 – Collaborazione Scientifica**

L'UNIVPM e l'Associazione favoriranno:

- la collaborazione per studi e ricerche su progetti specifici;
- la possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, saranno attuate attraverso specifiche convenzioni.

Le convenzioni regoleranno anche i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto

*IL RETTORE  
Prof. Saverio Longini*



*Il Presidente  
Dott. Rosario Bartoli*



attiene alla sicurezza ed alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell’ambito del presente accordo.

#### **Articolo 4 – Supporto alla didattica**

L’Associazione si impegna ad offrire all’UNIVPM, secondo precise modalità che saranno definite attraverso accordi attuativi, attività di supporto alla didattica espletate tramite seminari e conferenze.

In forza di tali accordi sarà data la possibilità di accesso, per studenti, Docenti e Ricercatori dell’UNIVPM, alle strutture dell’Associazione (attrezzature, macchinari, laboratori ecc.) nonché, nel rispetto della normativa vigente per le Università, la possibilità di effettuare collaborazioni con i dipendenti e collaboratori dell’Associazione anche per contratti integrativi di insegnamento.


#### **Articolo 5 – Attività di ricerca, consulenza e formazione**

##### **commissionata dall’Associazione**

L’UNIVPM e l’Associazione potranno stipulare accordi specifici per lo svolgimento delle seguenti attività:


- 1) consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- 2) attività di formazione svolte dall’UNIVPM per conto e nell’interesse esclusivo dell’Associazione;
- 3) attività di ricerca affidate dall’Associazione all’UNIVPM.

Gli accordi di cui al primo comma per attività di ricerca, di consulenza e di formazione commissionate dall’Associazione dovranno essere conformi alla disciplina contenuta nei Regolamenti vigenti in materia di prestazioni conto terzi e, per quanto non espressamente disciplinato, alle disposizioni generali del presente accordo quadro.

  
IL RENDICONTAMENTO  
Prof. Saverio Longhi



  
Presidente  
Dott. Rossano Bartoli



## Articolo 6 – Ulteriori eventuali impegni

L'Associazione, per argomenti di reciproco interesse, si rende disponibile:

- 1) a istituire e finanziare borse e/o premi di studio e assegni di ricerca;
- 2) a finanziare posti aggiuntivi di dottorati con programmi di ricerca nel settore Socio-sanitario, della ricerca e della formazione;
- 3) a concedere apparecchiature in comodato;
- 4) all'utilizzo delle proprie strutture per l'espletamento di tirocini e stage di studenti dell'UNIVPM.

L'UNIVPM, previa richiesta scritta, consentirà l'utilizzo delle sue strutture all'Associazione per l'attività di cui agli articoli precedenti per lo svolgimento di corsi, seminari, convegni o di altre manifestazioni organizzate dall'Associazione stessa.


L'UNIVPM, avvalendosi dei propri Dipartimenti, si impegna a collaborare con l'Associazione per quanto concerne:

- 1) l'aggiornamento scientifico e professionale degli operatori dipendenti dell'Associazione stessa;
- 2) le attività organizzative e didattiche per la formazione di personale paramedico ed educativo.

I rapporti e le convenzioni in atto con i singoli Dipartimenti stipulati sulla base della precedente convenzione quadro sono considerati validi ed efficaci sino alla loro naturale scadenza.

## Articolo 7 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione,



l'UNIVPM e l'Associazione si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

L'Associazione e l'UNIVPM stabiliranno di volta in volta le modalità e i tempi di attuazione degli impegni previsti nei precedenti articoli mediante appositi atti aggiuntivi. Le attività di consulenza e di collaborazione scientifica saranno svolte sia presso i Dipartimenti universitari con i quali si sono attivati i sopracitati rapporti sia presso le strutture dell'Associazione stessa.

#### **Articolo 8 - Soggetti responsabili**

L'Associazione indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Direttore Generale dott. Daniele Bonifazi.

L'UNIVPM individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo il Direttore del CRISS, prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli.

È compito dei due responsabili scientifici individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente accordo e l'elaborazione delle convenzioni attuative. I due responsabili scientifici produrranno annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente protocollo, che comunicheranno agli organi delle parti.

#### **Articolo 9 - Riservatezza**

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la

IL RETTORE  
Prof. Saverio Longini



Il Presidente  
Dott. Rossano Bartoli




massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

IL RE<sup>RE</sup>  
Prof. Sauro Loppi



Il Presidente  
Dott. Rossano Martorana



Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all'articolo 2 del presente accordo nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual misura alle parti, salvo diversa pattuizione fra le stesse.

Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Articolo 11 - Pubblicazioni**

I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono

costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.

Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal responsabile scientifico e dalle persone indicate da UNIVPM e dall'Associazione nella convenzione attuativa, i quali dovranno, entro 60 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.

In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente protocollo di intesa ed alla eventuale convenzione attuativa.



### **Articolo 12 – Copertura assicurativa**

L'UNIVPM garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti che potrebbero frequentare i locali e i laboratori dell'Associazione per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni o tesi di laurea.

L'Associazione garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti e collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

### **Articolo 13 – Responsabilità per danni**

Fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 12 l'Associazione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento che possa accadere al personale dell'UNIVPM durante la permanenza presso i



suoi locali, salvo i casi di dolo e di colpa grave. L'UNIVPM esonera comunque e tiene indenne l'altra parte da qualsiasi responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare a quest'ultima nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività derivanti dal presente Accordo da parte di personale dipendente dell'UNIVPM.

L'UNIVPM è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale o alla strumentazione dell'altra parte durante la permanenza nei locali dell'Associazione, salvo il caso di dolo o colpa grave. L'Associazione esonera comunque e tiene indenne l'UNIVPM da qualsiasi responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare a questa nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività derivanti dal presente accordo, da parte del personale dell'Associazione.

#### **Articolo 14 - Durata e scadenza**

Il presente accordo ha una validità di 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto delle parti.

Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della Convenzione quadro salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.


In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza della Convenzione quadro.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, lo

IL RE  
Prof. Salvatore Longhi



Il Presidente  
Dott. Rossano Bartoli



scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

### **Articolo 15 – Sicurezza**

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro dell'Associazione, assume tutte gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso l'Associazione.



Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro di UNIVPM assumei medesimi oneri nei confronti del personale dell'Associazione ospitati nei locali dell'Ateneo.

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..

### **Articolo 16 - Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente



convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

#### **Articolo 17 – Trattamento dei dati e Obbligo di riservatezza**

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibile al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/18 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Le Parti si obbligano a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente convenzione o di atti da questa derivanti, dati, notizie ed informazioni, ecc., che vengano messi a loro disposizione dall'altra Parte o da soggetti terzi interessati o che comunque riguardino l'esecuzione della presente convenzione e si rendono garanti della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o di altri eventuali collaboratori, adottando ogni cautela al riguardo.


#### **Articolo 18 - Registrazione e bolli**

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le

IL RETTORE  
Prof. Sauro Longhi



Il Presidente  
Dott. Rossano Martorana



relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria.

### **Articolo 19 - Norma finale**


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applica la normativa vigente, il regolamento amministrativo contabile dell'Ateneo e le norme in materia di istruzione universitaria.

Luogo, data

Lega del Filo d'Oro O.n.l.u.s.

Il legale rappresentante pro tempore


Dott. Rossano Bartoli



Università Politecnica delle Marche

Il Rettore

Prof. Sauro Longhi



*A* *A*  
*AS*